

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi Dott. Paolo Bozzo Dott. Michele Moggia Dott. Giovanni Bozzo Dott.ssa Francesca Ivaldi

Circolare per il cliente 19 giugno 2015

IN BREVE

- L'Assonime mette in luce le criticità rimaste con il nuovo ravvedimento operoso 2015
- Dichiarazione di intento "cumulativa" per le Dogane
- · I nuovi interventi di risparmio energetico
- Torna il falso in bilancio
- Condanna penale per mancato versamento dei contributi INPS anche in caso di importi minimi
- Versamento contributi previdenziali psicologi con F24
- Detraibilità IRPEF dei prodotti fitoterapici
- Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili dall'IRPEF anche senza prescrizione

APPROFONDIMENTI

Il ravvedimento operoso 2015

IN BREVE

SANZIONI

L'Assonime mette in luce le criticità rimaste con il nuovo ravvedimento operoso 2015

Assonime, Circolare 11 maggio 2015, n. 15

Con la Circolare 11 maggio 2015 n. 3, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti critici:

- il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute");
- il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997;
- non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute;
- resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Vedi l'Approfondimento)

IVA

Dichiarazione di intento "cumulativa" per le Dogane

Agenzia Entrate, Risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E

Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli esportatori abituali, non devono presentare in dogana una lettera d'intento per ogni singola operazione, ma è sufficiente una dichiarazione "cumulativa" corredata dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate.

AGEVOLAZIONI

I nuovi interventi di risparmio energetico

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 47

La Legge di Stabilità 2015:

- ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico;
- ha aumentato dal 4% all'8% la ritenuta operata da banca/poste sui pagamenti effettuati con bonifico;
- e ha introdotto due nuove tipologie di spese agevolabili: le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Le nuove fattispecie sono agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino 31 dicembre 2015 con una detrazione massima pari a:

- 60.000 euro (corrispondenti a una spesa di 92.307,69 euro) per le schermature solari;
- 30.000 euro (corrispondenti a una spesa di 46.153,85 euro) per gli impianti di climatizzazione invernale.



Torna il falso in bilancio

Legge 27 maggio 2015, n. 69

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 maggio 2015, n. 69 contenente, oltre ad un pacchetto di norme "anticorruzione", anche la riforma del reato disciplinato dall'art. 2621 del Codice civile titolato "False comunicazioni sociali".

Le nuove disposizioni, in vigore dal prossimo 14 giugno 2015, reintroducono il reato di falso in bilancio, con sanzioni fino a 5 anni di reclusione per le società non quotate e 8 anni per le quotate. È prevista una riduzione della pena per i fatti di "lieve entità" e l'esclusione della punibilità nei casi di "particolare tenuità del fatto", circostanza questa che deve essere valutata dal giudice avuto riguardo all'entità del danno cagionato a società, soci e creditori.

Il reato di falso in bilancio può essere ascritto a:

- amministratori
- direttori generali
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- sindaci e liquidatori

in ipotesi di esposizione "consapevole" di "fatti materiali rilevanti" non rispondenti al vero, oppure di omissione "consapevole" di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale la stessa appartiene), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L'indicazione errata di dati rilevanti oppure l'omessa esposizione di cui sopra, può riguardare:

- bilancio
- relazioni
- altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, che siano previste dalla legge.

Condanna penale per mancato versamento dei contributi INPS anche in caso di importi minimi

Corte di Cassazione, Sentenza del 19 maggio 2015, n. 20571

La Corte di Cassazione ha recentemente condannato un imprenditore per non aver versato all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti benché il versamento omesso fosse di soli 1.033 euro (contributi riferiti al mese di dicembre 2008 e ai mesi da gennaio ad agosto 2009).

La Corte ha altresì precisato che ai fini dell'assoluzione del datore di lavoro (come avvenuto in casi precedenti) non è sufficiente l'esiguità dell'illecito, ma è necessario dimostrare l'assenza di dolo generico e l'attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo (sanzionabile solo in sede civile).

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Versamento contributi previdenziali psicologi con F24

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 12 maggio 2015



Agenzia Entrate ed Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (Enpap) hanno siglato un accordo per consentire agli psicologi iscritti Enpap di pagare i contributi previdenziali ed assistenziali tramite modello F24, a decorrere dal 6 luglio 2015.

L'utilizzo del modello F24 consentirà di effettuare compensazioni tra debiti previdenziali ed eventuali crediti tributari.

IRPEF

Detraibilità IRPEF dei prodotti fitoterapici

La spesa sostenuta dalle persone fisiche per prodotti fitoterapici è detraibile dall'IRPEF solo se sono ufficialmente registrati come medicinali dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco); non è invece possibile fruire dello sconto d'imposta, per quelli che riportano l'indicazione di parafarmaco così come per gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione Aifa.

IRPEF

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili dall'IRPEF anche senza prescrizione

Agenzia Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E

Le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel D.M. 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione IRPEF (19%), anche senza una specifica prescrizione medica (circolare 19/2012).

In una recente circolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono da considerarsi detraibili dall'IRPEF, anche senza una specifica prescrizione medica, anche le spese sostenute per **prestazioni rese da massofisioterapista con diploma triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999**; il suddetto diploma è infatti considerato equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Nella sua fattura/ricevuta, il massofisioterapista dovrà però attestare il possesso del titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 oltre a descrivere la prestazione effettuata.



APPROFONDIMENTI

SANZIONI

Il ravvedimento operoso 2015

Con la circolare n. 15 dell'11 maggio 2015, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti possono ravvedersi (ottenendo quindi uno sconto sulle sanzioni) in merito agli errori relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate senza più alcun limite temporale e fino a quando non vengano raggiunti da un formale atto di accertamento o di liquidazione: l'inizio dell'attività di verifica degli organi accertatori non rappresenta più una causa ostativa.

Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti:

- il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute");
- è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente sia stata già contestata o questi ne sia venuto a conoscenza a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, ad esclusione dei casi in cui siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti somme dovute ai sensi della liquidazione delle imposte e controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono però l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento;
- il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997;
- non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute;
- resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Violazione	Limite temporale	Riduzione sanzioni
Mancato versamento del tributo o	Per i primi 15 giorni (cd.	Sanzione definita in misura pari a
di un acconto	ravvedimento sprint)	0,2% per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno dalla data	1/10 del minimo
	della violazione	
Errori/omissioni formali e	Entro il 90 giorno successivo al	1/9 del minimo
sostanziali, compresi omessi	termine per la presentazione della	
versamenti (Solo tributi	dichiarazione, ovvero, quando	
amministrati da Agenzia entrate)	non è prevista dichiarazione	
	periodica, entro 90 giorni	
	dall'omissione.	
Errori/omissioni formali e	Entro il termine presentazione	1/8 del minimo
sostanziali, compresi omessi	dichiarazione relativa anno nel	
versamenti	corso del quale è stata	
	commessa la violazione ovvero,	
	se non prevista dichiarazione	
	periodica, entro 1 anno	
	dall'omissione o dall'errore.	
Errori/omissioni formali e	Entro termine presentazione	1/7 del minimo
sostanziali, compresi omessi	dichiarazione relativa anno	
versamenti (Solo tributi	successivo a quello nel corso del	
amministrati da Agenzia entrate)	quale è stata commessa la	



violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.	
Oltre termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (possibilità di scegliere i rilievi da ravvedere e impugnare in commissione gli altri).	1/5 del minimo

Genova, 19 giugno 2015

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

La Circolare e' stata elaborata da Cesi Multimedia S.r.I. E opprtunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

